



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione civile unica

in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati

Dr.ssa	Maria Cristina	Failla	Presidente
Dr.	Alessandro	Pellegrini	Giudice Relatore
Dr.ssa	Sara	Farini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [REDACTED] del **Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi (R.G.A.C.C.)**, vertente

tra

[REDACTED], nata a [REDACTED] il giorno [REDACTED];

PARTE RICORRENTE

Avv. [REDACTED] e Avv. [REDACTED]

e

[REDACTED], nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED];

PARTE CONVENUTA

Avv. [REDACTED]

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

(precisate all'udienza monocratica tenutasi davanti allo scrivente giudice estensore, allora nella qualità di giudice istruttore, il giorno **04.06.2015**):
ciascuna delle parti ha concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni sopra specificata e, segnatamente, come da rispettivo foglio inserito, previa scansione, all'interno del suddetto verbale telematico quale parte integrante dello stesso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:

«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrelevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).

Il Tribunale ritiene che lo stesso vizio di "mera irregolarità formale", astrattamente riconducibile alla mancata trascrizione letterale ed integrale delle conclusioni, sia in concreto insussistente, in ragione dell'indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui le stesse sono state formulate, nella loro versione definitiva, dalle parti.

La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.

L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.

Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).

Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) *la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*».

Conseguentemente, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, lo scrivente Giudice si limita a precisare di aver preso possesso delle funzioni giurisdizionali presso questo Tribunale in data **09 Aprile 2013** (senza avervi, antecedentemente, mai svolto alcun incarico).

Al fine della dimostrazione della osservanza del principio della ragionevole durata del processo (stabilito sia nella Costituzione Italiana sia nel Diritto dell'Unione Europea), si precisa inoltre che il presente processo, iscritto a ruolo nell'anno 2010 è, mediante la presente sentenza, definito nella piena osservanza del programma di definizione dell'arretrato formulato da questo Ufficio in relazione al corrente anno 2016: tale programma prescrive che, ove concretamente ed effettivamente possibile senza pregiudizio per la decisione, il 70% dei procedimenti e dei processi iscritti a ruolo nell'anno 2010 sia definito entro il 31.12.2016.

Invero, i criteri oggettivi e predeterminati di trattazione e definizione dei giudizi, adottati da questo Ufficio, richiedono, tendenzialmente, maggiore celerità nello svolgimento dei processi in materia di famiglia e stato delle persone (essendo tale materia stata inserita tra le priorità).

Tuttavia, si deve considerare che lo svolgimento del presente processo è stato notevolmente rallentato dalle seguenti oggettive difficoltà:

- il primo fattore di rallentamento del processo è stato determinato dalle oggettive e rilevanti difficoltà che il giudice estensore, in allora giudice istruttore, ha incontrato nel reperimento di un CTU veramente in grado di dare risposte adeguate al complesso quesito sottopostogli;

- infatti, la (prima) CTU presente in atti (relazione depositata in data 05.09.2012 dalla Dr.ssa Silicani, anteriormente alla assegnazione del presente fascicolo allo scrivente), trattandosi di elaborato proveniente da consulente avente competenze solamente in materia psicologica, non era idonea ad accertare la presenza o meno, nella persona del convenuto [REDACTED], di patologie aventi rilevanza psichiatrica;
- si rendeva pertanto necessario conferire incarico peritale a nuovo e diverso consulente dotato di adeguate competenze in materia psichiatria (allo scopo di accertare lo stato di salute mentale del periziando) e, al contempo, in materia psicologica (allo scopo di accertare la capacità genitoriale del periziando e di fornire elementi utili a determinare le modalità degli eventuali incontri padre-figlio);
- il primo CTU designato a tale scopo, dr. [REDACTED] (dotato di elevate qualifiche: [REDACTED]), dopo aver prestato giuramento all'udienza tenutasi in data 09.05.2013 (ossia pochi giorni dopo la presa di possesso delle funzioni da parte dello scrivente), pur avendo ricevuto termini estremamente brevi per l'espletamento dell'incarico (giorni 20 per l'invio alle parti della relazione provvisoria, giorni 5 per ricevere le osservazioni delle parti e ulteriori giorni 5 per depositare la relazione definitiva), avendo lo scrivente dichiarato l'urgenza delle stesse (anche ai fini della applicazione della maggiorazione del compenso a norma dell'art. 51 "L" comma 2° D.P.R. n. 115/2002), ha successivamente dichiarato di rinunciare all'incarico, sostenendo di aver perduto serenità a causa del contrasto avuto con l'avv. [REDACTED] (che allora difendeva il convenuto) circa la comunicazione del rinvio dell'inizio delle operazioni peritali;
- il secondo CTU designato, dr.ssa [REDACTED] (con studio in Genova, con significativa esperienza professionale, esseno uno dei consulenti di cui si avvale la Sezione Famiglia del Tribunale Ordinario di Genova), designata immediatamente dopo (con ordinanza depositata in data 22.07.2013), ha giustificato l'impedimento improvviso a comparire all'udienza di giuramento (fissata per il 19.09.2013) ed è stata revocata stante l'urgenza delle operazioni peritali;
- il terzo CTU, dr. [REDACTED] ([REDACTED]), designato con ordinanza depositata in data 08.10.2013, nonostante la regolare comunicazione di cancelleria, non è comparso all'udienza fissata per il giuramento alla data del 07.11.2013, senza addurre alcun legittimo impedimento, e, dopo aver giurato

- all'udienza del 10.12.2013, è stato revocato con provvedimento depositato in data 27.12.2013, poiché ritenuto adeguato solo a valutare la sussistenza di una malattia psichiatrica (essendo specializzato in Psichiatria) ma non la capacità genitoriale né essendo idoneo a fornire elementi utili alla regolazione degli eventuali incontri padre-figlio (essendo privo di Specializzazione in Psicologia, come dallo stesso dichiarato a verbale all'udienza di giuramento);
- mediante altra ordinanza in pari data (27.12.2013) lo scrivente ha designato **CTU il Dr. Maurizio FATO** (Dirigente Medico di Primo Livello del Reparto Psichiatrico dell'Ospedale Civile di Genova Sestri Ponente, Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Psichiatria Forense, in Psicologia Indirizzo Medico ed in Psicoterapia) che ha giurato all'udienza del **21.01.2014**;
 - il secondo fattore di rallentamento del processo è stato rappresentato dalla notevole durata (oltre un anno) delle operazioni peritali (terminate con il deposito, in data **17.03.2015**, della relazione definitiva);
 - tuttavia, si deve osservare che tale durata va ritenuta pienamente giustificata e utile sia alla decisione sia alla conservazione del rapporto padre-figlio, poiché determinata dalla particolare complessità delle operazioni peritali e dal notevole livello di approfondimento, di scrupolo e di completezza con cui il CTU le ha compiute;
 - egli infatti ha dichiarato di essersi recato numerose volte da Genova a Mulazzo per ricostruire, attraverso numerosi colloqui collettivi ed individuali con le parti e con i rispettivi genitori, il quadro della complessiva situazione generale ed individuale in cui collocare la condizione psichica del periziando;
 - inoltre, il Dr. Fato ha dichiarato di aver preso personalmente contatto con il competente Centro di Salute Mentale e con l'*Equipe* del Centro Terrarossa per accertarne il possesso di adeguata esperienza e professionalità in materia e la disponibilità a prendere effettivamente in carico, mediante un programma terapeutico da attuarsi in stretto coordinamento tra loro, la cura del convenuto [REDACTED] e l'effettuazione di incontri protetti tra quest'ultimo ed il figlio minorenni;
 - per tali motivi, le pur numerose proroghe richieste, sempre tempestivamente e motivatamente, dal Dr. Fato vanno ritenute pienamente giustificate, considerato che egli ha dichiarato di aver personalmente iniziato il percorso terapeutico alla cui formalizzazione ed

alla cui effettiva prosecuzione ha subordinato la effettuazione degli incontri protetti padre-figlio;

- infine, nell'imminenza del suo svolgimento, la camera di consiglio per la deliberazione della presente sentenza ha dovuto essere rinviata poiché lo scrivente, di turno per il corrente anno quale GIP/GUP supplente (per i casi di incompatibilità dei titolari), ha dovuto dare assoluta precedenza alla preparazione di una udienza preliminare (svoltasi il giorno Venerdì 8 Aprile 2016) all'esito della quale ha disposto il giudizio nei confronti di quattro imputati per numerosi capi di imputazione tutti relativi a reati destanti notevole allarme sociale (tentata estorsione aggravata, reati relativi alla fabbricazione, all'uso e alla detenzione di esplosivi, reati di lesioni personali commesse con armi, reati relativi alla detenzione di armi prive di matricola e/o modificate allo scopo di accrescerne la potenzialità offensiva, commessi nell'ambito di una guerra tra bande per la spartizione di una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti);
- l'assoluta priorità della preparazione di tale udienza preliminare (relativa al procedimento n. [REDACTED] R.G.N.R. - n. [REDACTED] R. G. G.U.P.) era dovuta alla imminente scadenza dei termini di fase di custodia cautelare per la maggioranza degli indagati.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che il presente processo sia stato trattato e sia, con la presente sentenza, definito nella piena osservanza del principio costituzionale e comunitario della ragionevole durata del processo.

Si ritengono inoltre osservati i termini per il deposito della sentenza, limitatamente a quanto oggettivamente esigibile compatibilmente con le condizioni di lavoro in cui lo scrivente Giudice estensore opera, in considerazione dell'arretrato ereditato dai precedenti assegnatari del ruolo con particolare riferimento alla mole dello stesso (circa 750-800 fascicoli di cui 250 fascicoli ultratriennali assegnati in data 09.04.2013), risalenza (a decorrere dall'anno 1993 di iscrizione a ruolo) e complessità dello stesso (presenza di cause societarie instaurate anteriormente al 20.09.2012, di cause successorie e di divisioni con cumulo oggettivo di domande giudiziali, tutte in misura maggiore che in qualsiasi altro ruolo civile di questo Ufficio) ed in considerazione delle elevate sopravvenienze annuali individuali (circa 630 nuovi fascicoli ogni anno assegnati allo scrivente giudice estensore).

Ciò posto, il Collegio,

RILEVATO CHE:

mediante ricorso a norma dell'art. 706 c.p.c. depositato in data **18.10.2010** parte ricorrente ██████████ – premesso (per sintetizzare le argomentazioni di fatto e di diritto ritenute giuridicamente più rilevanti ai fini della pronuncia della presente sentenza): di aver contratto, in Pontremoli, il giorno 27.05.2006, matrimonio concordatario con ██████████; che il giorno 13.02.2009 è nato da tale unione ██████████; che (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso) *“fin da subito (...) il Sig. ██████████ (...) appariva quasi totalmente assorbito dal proprio lavoro”*; che, dal momento in cui la ricorrente era restata incinta, il *“disinteresse”* del marito nei confronti di lei era divenuto *“totale, tanto che il Sig. ██████████ si trasferiva a dormire sul divano del soggiorno”* (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso); che *“anche verso il figlio il Sig. ██████████ si mostrava apatico”* (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso); che *“in data 31.03.2010 il Sig. ██████████ veniva ricoverato presso la Casa di Cura Neuropsichiatrica Ville di Nozzano S.r.l. dalla quale veniva dimesso, su sua insistenza, in data 15.04.2010 con diagnosi di disturbo bipolare e prescrizione di terapia farmacologica”* (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso); di essersi provvisoriamente trasferita a vivere a casa dei propri genitori; che il figlio ██████████, in considerazione della età dello stesso e delle condizioni psico-fisiche del padre, avrebbe dovuto essere *“affidato esclusivamente alla madre”* (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso); di essere intenzionata a favorire la conservazione del rapporto padre-figlio subordinatamente alla adozione di opportune cautele; che il Sig. ██████████ aveva sempre lavorato nel “Centro Lunigiano F.lli Ferrari S.n.c.” di proprietà della famiglia di lui; che il convenuto, pur figurandovi come coadiuvante familiare a titolo gratuito, percepiva mensilmente somme che gli consentivano di condurre una vita agiata e di mantenere la famiglia *“tanto che la ricorrente, dopo il matrimonio, non ha mai lavorato, essendo più che sufficiente quello che guadagnava il marito”* (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso); che *“il Sig. ██████████, inoltre, pur non essendo intestatario opera tuttavia su almeno cinque diversi conti correnti intestati al centro commerciale di proprietà della famiglia”* (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso); di essere vissuta (prima di trasferirsi presso i propri genitori) con il marito in un appartamento, di proprietà dei genitori dello stesso, collegato all'appartamento di abitazione di questi ultimi; di *“non intendere, allo stato, chiedere al marito alcun contributo al proprio mantenimento”* (si riportano testualmente i termini adoperati in ricorso); di chiedere, per contro, di porre a carico del convenuto, a titolo di contributo al

mantenimento del figlio, un assegno di Euro 750,00 mensili, oltre spese straordinarie, da porsi integralmente a carico del marito; che il regime patrimoniale coniugale è di separazione dei beni; di chiedere l'assegnazione della autovettura Hyundai Santafé che aveva sempre utilizzato e continuava ad utilizzare – ha domandato: 1) *“autorizzare i coniugi a vivere separati (...)”*; 2) *“affidare il figlio [REDACTED] alla madre in via esclusiva”*; 3) *“disporre che il padre possa vedere il figlio due o tre volte la settimana, in tutti i casi sempre alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa”*; 4) *“porre a carico del Sig. [REDACTED], a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo che sarà ritenuto congruo e che si indica in non meno di € 750,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese”*; 5) *“disporre che tale assegno sia automaticamente aggiornato di anno in anno in base alle variazioni accertate dall'ISTAT”*; 6) *“porre a carico del Sig. [REDACTED] il pagamento integrale delle spese di carattere straordinario del figlio (mediche, future scolastiche, sportive ecc.)”*; 7) *“assegnare in uso esclusivo alla Sig.ra [REDACTED] la vettura Hyundai Santafé tg. CT731CT”*; 8) *“nominare il Giudice Istruttore davanti al quale rimettere le parti affinché, in tale sede, il Tribunale: a) pronunci la separazione personale dei coniugi; b) confermi i provvedimenti provvisori di cui sopra; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali”*;

mediante memoria difensiva depositata in data 12.01.2011, parte convenuta [REDACTED] – premesso (per sintetizzare le argomentazioni di fatto e di diritto ritenute giuridicamente più rilevanti ai fini della pronuncia della presente sentenza): di ritenere che effettivamente la convivenza fosse divenuta intollerabile; che la casa coniugale è di proprietà dei genitori del convenuto; che la ricorrente, nel Dicembre 2009, si era allontanata unilateralmente dalla casa familiare portando con sé il figlio e trasferendosi presso i genitori della stessa; che *“la ricorrente è titolare di reddito da lavoro in quanto svolge attività di commessa in una panetteria di Pontremoli”* (si riportano testualmente le parole adoperate in memoria difensiva); di aver lavorato come imprenditore presso il “Centro Lunigiano F.lli Ferrari S.n.c.” appartenente alla sua famiglia; di aver goduto, grazie a tale lavoro ed alle elargizioni paterne, di un tenore di vita molto elevato nel periodo del fidanzamento e nei primi anni di matrimonio; che nell'anno 2009 si erano manifestate difficoltà economiche sempre più gravi; di non aver più percepito alcunché dall'azienda di famiglia a decorrere dal Maggio 2009; di essere, da allora, vissuto grazie agli aiuti dei suoi genitori; che tali aiuti erano molo esigui, considerate le scarse o quasi inesistenti entrate dell'attività familiare e la pensione, di Euro 800,00 mensili, percepita dal padre; che,

nell'anno 2010, le difficoltà finanziarie avevano dato luogo ad un tracollo irrisolvibile che aveva condotto alla chiusura dell'azienda nel Novembre 2010; che sussistono esecuzioni mobiliari ed immobiliari su beni aziendali e su beni personali del convenuto (oltre a critici rapporti con gli istituti di credito); di essere (alla data del deposito della memoria difensiva) disoccupato; che conseguentemente il contributo al mantenimento del figlio ██████████, chiesto da parte ricorrente nella misura di Euro 750,00, mensili appariva "oltremodo fuori misura"; di aver sofferto molto sia per l'allontanamento della moglie e soprattutto del figlio sia per la profonda crisi economica che aveva cagionato la chiusura dell'azienda di famiglia ed il proprio stato di disoccupazione; di non aver "mai mostrato segni di squilibrio", di aver "superato le problematiche sofferte"; di opporsi all'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, sussistendo i presupposti per l'affidamento condiviso; di essere "nella piena ed assoluta condizione e nel pieno diritto di pretendere e di avere un rapporto diretto e non mediato con il proprio figlio" (si riportano testualmente le parole adoperate in memoria difensiva); che, per contro, la ricorrente per mesi gli aveva impedito di vedere il figlio e che da pochi mesi gli permetteva incontri, ma raramente (1, 2 volte la settimana) per un tempo molto breve (meno di un'ora) e sempre alla presenza della ricorrente; di vivere attualmente presso i propri genitori con possibilità di ricevere aiuto dagli stessi durante gli incontri con il figlio – ha domandato al Tribunale di: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi; 2) "affidare congiuntamente il figlio minore della coppia, ██████████, ai sensi della Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, pur continuando lo stesso ad abitare presso la residenza della madre", stabilendo che "le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute" debbano essere assunte dai genitori dello stesso "di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata separatamente"; 3) "attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale, con pertinenze ed arredi, al signor ██████████"; 4) regolare il diritto di visita del padre al figlio in conformità alle conclusioni ivi formulate) 5) "disporre che il padre contribuirà al mantenimento del minore corrispondendo alla madre 150,00 Euro mensili entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non mutuabili e delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente"; 6) "si disponga che le presenti condizioni, in occasione del compimento del terzo anno di età del piccolo ██████████ dovranno essere sottoposte a revisione, tenuto conto delle mutate esigenze del bambino"; 7)

ordinarsi alla ricorrente la "restituzione al signor [REDACTED] (...) dell'automobile Hyundai (...)", con vittoria di spese;

OSSERVA

Il thema decidendum.

Preliminarmente, per quanto riguarda il *thema decidendum* (ossia l'oggetto del contendere su cui il Collegio è tenuto a decidere), si osserva che entrambe le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno ommesso di reiterare alcune domande e hanno ridotto altre domande.

Nello specifico, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sopra indicata, parte attrice, [REDACTED]:

- ha ommesso di riproporre la domanda di "assegnazione in uso esclusivo" dell'autoveicolo Hyundai Santafé (questione che ha dichiarato di aver definito stragiudizialmente) ragion per cui deve ritenersi che parte attrice abbia rinunciato implicitamente alla suddetta domanda e che pertanto il Collegio non debba pronunciare sulla stessa la quale, stante la rinuncia, non fa più parte del *thema decidendum*;
- alla medesima udienza, parte attrice ha ridotto (da Euro 750,00 mensili) ad Euro 500,00 mensili la domanda relativa al contributo del convenuto al mantenimento del figlio minorene;
- parte attrice ha inoltre ridotto (dalla misura del 100%) alla misura del 50% la domanda relativa al contributo da porsi a carico del convenuto alle spese straordinarie (mediche, future scolastiche, sportive *et similia*) relative al figlio minorene.

Inoltre, all'udienza di precisazione delle conclusioni parte convenuta,

[REDACTED]:

- ha omesso di reiterare la domanda di "attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale, con pertinenze ed arredi";
- ha omesso di reiterare la domanda di ordinare a parte ricorrente la restituzione dell'autoveicolo Hyundai;
- ha omesso di reiterare la domanda formulata nei seguenti termini: "si disponga che le presenti condizioni, in occasione del compimento del terzo anno di età del piccolo [REDACTED] dovranno essere sottoposte a revisione, tenuto conto delle mutate esigenze del bambino";

- conseguentemente, le suddette domande non fanno più parte del *thema decidendum* e non richiedono più alcuna pronuncia dovendosi ritenere che parte convenuta abbia implicitamente rinunciato alle stesse mediante comportamento processuale consistente nella consapevole omissione della reiterazione delle stesse all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- il convenuto ha elevato (da Euro 150,00) ad Euro 200,00 l'assegno mensile che si è dichiarato disposto a corrispondere a parte ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenni (modificando dal giorno 10 al giorno 20 di ciascun mese il termine per il pagamento che si è dichiarato in grado di osservare);
- il convenuto ha insistito per l'affidamento condiviso del figlio minorenni e per l'esercizio diretto e senza intermediari degli incontri con il figlio con conferma sul punto dei provvedimenti presidenziali (con le specificazioni indicate in sede di u.p.c. per quanto riguarda determinati periodi minimi di permanenza con il figlio in occasione delle principali festività annuali e delle vacanze estive);
- in subordine, il convenuto ha chiesto la regolazione degli incontri con il figlio in conformità al "*programma di cura e di controllo redatto dal C.T.U. dott. Maurizio FATO nell'ambito del proprio elaborato peritale*".

Nelle rispettive comparse conclusionali le parti hanno confermato le conclusioni formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni (senza ulteriori rinunce espresse o tacite a domande e istanze o riduzioni delle stesse).

I provvedimenti presidenziali.

Con provvedimento depositato in data 10.02.2011 (all'esito dell'udienza presidenziale tenuta in data 04.02.2011) il Presidente del Tribunale, Dr.ssa Maria Cristina FAILLA, ha assunto provvedimenti provvisori aventi sostanzialmente il seguente tenore:

- presa d'atto che tra i coniugi non sussiste questione circa l'assegnazione della casa coniugale (oltre alla autorizzazione ai coniugi a vivere separati);
- affidamento condiviso del figlio minorenni, ██████████, ad entrambi i genitori con collocazione abitativa dello stesso presso la madre;
- regolazione del diritto di visita del padre al figlio con facoltà del padre di vedere il figlio "*quando crede opportuno, previo preavviso alla madre e compatibilmente con le necessità di salute, ricreative e sociali del minore*

stesso” con facoltà di tenerlo “con sé per tre ore di pomeriggio, due volte la settimana, per i primi tre mesi da oggi alla presenza della madre, successivamente e gradualmente anche senza la presenza di quest’ultima, dandogli facoltà di condurlo presso la casa dei suoi genitori od in visita ai bisnonni”;

- determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

Rapporti personali tra i coniugi.

Entrambi i coniugi hanno domandato la pronuncia della separazione personale: tale condotta processuale evidenzia che la sussistenza del presupposto della separazione (intollerabilità della prosecuzione della convivenza) è pacifica tra le parti.

La materia ha tuttavia per oggetto diritti indisponibili: pertanto il carattere pacifico dei fatti posti a fondamento della domanda di separazione ed il carattere concorde, sul punto, delle domande di entrambi i coniugi non assumono rilevanza giuridica ai fini della decisione e in ogni caso non sono di per sé soli sufficienti, essendo necessario procedere all’accertamento della sussistenza, in concreto, dei presupposti richiesti dall’art. 151 c.c.

Nella specie l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza appare ascrivibile al disturbo bipolare diagnosticato nella persona del marito convenuto, patologia psichiatrica che si pone all’origine eziologica di molte delle condotte che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

Tali fatti appaiono in ogni caso indipendenti dalla volontà di entrambi i coniugi (con la precisazione che non vi è alcuna domanda di addebito).

Secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità recentemente confermato (che questo Collegio ritiene condivisibile), l’intollerabilità della convivenza va intesa “*come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile*” (Cass., n. 8713/2015).

Alla luce dei citati (condivisibili) principi giuridici, il presupposto contemplato dall’art. 151 c.c. (intollerabilità della prosecuzione della convivenza) appare soddisfatto nella presente fattispecie concreta.



Pertanto, la concorde (sul punto) domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi appare fondata e meritevole di accoglimento secondo quanto specificato in dispositivo.

Si precisa che i coniugi sono in regime patrimoniale di separazione dei beni (come dagli stessi espressamente dichiarato negli atti introduttivi del giudizio e come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio, sub doc. 1, parte ricorrente).

Conseguentemente, non sussiste alcuna comunione legale da dichiarare espressamente sciolta quale conseguenza della pronuncia di separazione, come ora richiede la legge.

Rapporti personali dei coniugi nei confronti del figlio minorenni Riccardo.

Dalle domande, eccezioni e difese dei coniugi è desumibile che, nel presente ambito, le questioni controverse riguardano la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale, la collocazione abitativa stabile e preferenziale del figlio minorenni e la regolazione dei tempi e delle modalità della frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario.

La soluzione di tutte le suddette questioni dipende dalle risposte offerte, all'articolato quesito formulato dallo scrivente Giudice estensore (allora nella qualità di Giudice istruttore), dal CTU Dr. Maurizio FATO (Dirigente Medico di Primo Livello del Reparto Psichiatrico dell'Ospedale Civile di Genova Sestri Ponente, Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Psichiatria Forense, in Psicologia Indirizzo Medico ed in Psicoterapia).

Ciò posto, facendo cronologicamente un passo indietro, è bene precisare che ai provvedimenti presidenziali è sopravvenuto un fatto nuovo che ne ha reso necessaria la modifica d'urgenza evidenziando al contempo la necessità di una CTU psichiatrica.

Tale fatto nuovo è costituito dal **ricorso ex art. 709 ter c.p.c.** depositato in data **08.01.2013** da [REDACTED] ove la stessa – premesso: di essere stata contattata, in data **23.02.2013** attorno alle ore 18.00 circa dal Maresciallo Carlo Padova, Comandante della Stazione Carabinieri di Arpiola di Mulazzo poiché [REDACTED] vagava a piedi in Mulazzo con il figlio [REDACTED] di anni quattro mentre era in atto una bufera di neve; che l'intervento dei Carabinieri era stato richiesto dalla sorella di [REDACTED]; [REDACTED]; che [REDACTED]

██████ aveva riferito ai militi di dover portare il figlio a Pontremoli, distante circa 15 Km da Mulazzo, presso l'abitazione della madre, ma di non voler salire in macchina con la sorella, pretendendo di guidare lui; che tuttavia né la sorella, ██████, né i genitori di ██████ intendevano lasciare che lo stesso guidasse la macchina, poiché lo ritenevano in condizioni non idonee alla guida, avendo egli sospeso la terapia farmacologica cui era sottoposto; di ritenere pertanto urgente un accertamento di tipo neurologico-psicologico sulle condizioni fisio-psichiche di ██████ – aveva chiesto: la sospensione degli incontri liberi tra il padre ed il figlio, con prescrizione che gli stessi avvenissero in luoghi sicuri ed alla presenza di adulti ritenuti idonei dal Tribunale, senza la possibilità per il padre di allontanarsi da solo con il figlio; l'effettuazione di un accertamento di tipo neurologico-psicologico sulle condizioni fisio-psichiche di ██████.

A seguito di tale ricorso è stato iscritto a ruolo, in data **08.03.2013**, il sub-procedimento di urgenza n. ██████ R.G..

Dalla lettura del verbale dell'udienza presidenziale in data 04.02.2011 e dalla lettura degli altri atti e documenti di entrambi di fascicoli (di merito e di urgenza) risultavano (e risultano) provati i seguenti fatti, rilevanti per le determinazioni relative ai rapporti padre-figlio (in quanto tali, sottoposti alle valutazioni del CTU):

- a seguito della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, la parte ricorrente, ██████, ha lasciato l'abitazione coniugale (di proprietà dei suoceri) sita in Mulazzo ed è tornata a vivere in Pontremoli con i di lei genitori, portando con sé il figlio ██████, nato il 13.02.2009;
- ██████ ha sofferto di una grave depressione intorno al 2007 per circa due anni ed è stato curato per un disturbo bipolare (sul punto le dichiarazioni di entrambi i coniugi sono concordi e pertanto tale fatto può ritenersi provato in applicazione del principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e dei noti principi in materia di confessione giudiziale);
- ██████ ha fatto uso di cocaina ma avrebbe smesso circa un anno prima del giorno 04.02.2011, data della udienza presidenziale (v. dichiarazione confessoria resa da ██████ alla suddetta udienza presidenziale in sede di audizione separata dei coniugi);

- [REDACTED] risiede attualmente in [REDACTED] (MS) alla [REDACTED] [REDACTED] assieme ai genitori [REDACTED] e [REDACTED], con i quali compone nucleo familiare (v. documentazione nucleo Polizia tributaria Massa, depositata in data 02.01.2012);
- in data 23.02.2013, [REDACTED] vagava a piedi in Mulazzo con il figlio [REDACTED] di anni quattro mentre era in atto una bufera di neve (fatto da ritenere accertato poiché non contestato da [REDACTED]);
- [REDACTED], di anni 4, era guarito da influenza solo la settimana precedente (verbale CC in data 23.02.13 a firma del Mar. A. s. UPS Carlo Padova, prot. 53/2-0/2013);
- [REDACTED] aveva dichiarato di voler accompagnare il figlio [REDACTED] a casa della madre di quest'ultimo, [REDACTED], percorrendo a piedi il tragitto (di oltre 10 km) che separa l'abitazione della stessa dalla abitazione dei genitori di [REDACTED] ove egli attualmente risiede (verbale CC in data 23.02.13 a firma del Mar. A. s. UPS Carlo Padova, prot. 53/2-0/2013);
- la pattuglia intervenuta, non riuscendo a convincere l'uomo, contattava telefonicamente il Mar. A. s. UPS Carlo Padova (verbale CC in data 23.02.13 a firma del Mar. A. s. UPS Carlo Padova, prot. 53/2-0/2013);
- quest'ultimo si recava sul posto ove, dopo aver rappresentato all'interessato i rischi per la salute del figlio, la gravità della condotta e le conseguenze che la stessa avrebbe avuto, finalmente riusciva a convincerlo a desistere dall'idea di portare il bambino a piedi nella tormenta fino a Pontremoli e a salire con il piccolo in auto per raggiungere la sede del comando ed ivi discutere dell'accaduto (verbale CC in data 23.02.13 a firma del Mar. A. s. UPS Carlo Padova, prot. 53/2-0/2013).

Ciò posto, lo scrivente giudice estensore (allora nella qualità di giudice istruttore) ha adottato i seguenti provvedimenti:

- mediante il primo provvedimento d'urgenza ex art. 709 *ter* comma II c.p.c., depositato in data 19 Aprile 2013, nella ritenuta presenza di atti che potenzialmente "arrechino pregiudizio al minore", ha sospeso provvisoriamente, in via cautelare, per un tempo molto breve (ossia: "fino alle determinazioni che questo Ufficio assumerà all'esito degli

accertamenti che saranno disposti con successivi provvedimenti") l'esercizio, da parte di [REDACTED], del diritto di visita nei confronti del figlio minore [REDACTED] e pertanto ogni e qualsiasi incontro tra il padre ed il figlio minore;

- lo scrivente ha ritenuto che, stante il comportamento sopra riportato, una sospensione totale ma provvisoria e per brevissimo tempo degli incontri padre-figlio non fosse suscettibile di recare alcun pregiudizio al rapporto padre-figlio consentendo di tutelare il figlio da comportamenti paterni imprevedibili e potenzialmente pregiudizievoli;
- con il medesimo provvedimento lo scrivente ha formulato quesito provvisorio, designato quale CTU il dr. [REDACTED], noto all'Ufficio, e fissato a brevissimo termine (09 Maggio 2013) l'udienza di conferimento dell'incarico e di giuramento del CTU;
- all'udienza di giuramento del CTU, lo scrivente ha dichiarato l'urgenza delle operazioni peritali: pertanto ha assegnato allo stesso termini notevolmente abbreviati, che il CTU si è impegnato ad osservare, e ha dichiarato spettare al CTU la maggiorazione per l'urgenza prevista dall'art 51 "L" D.P.R. 115/2002;
- con successivo provvedimento, depositato in data 22.07.2013, preso atto della successiva rinuncia all'incarico da parte del ctu dr. [REDACTED] il quale aveva dichiarato per iscritto di aver perduto la necessaria serenità ed obiettività per effetto degli addebiti a lui mossi dall'avv. [REDACTED] e da lui ritenuti ingiustificati, lo scrivente, nel designare quale nuovo ctu la dr.ssa [REDACTED] (con studio in Genova), ha disposto che fino alla adozione dei provvedimenti da assumersi all'esito delle operazioni peritali, [REDACTED] nato a [REDACTED] (MS) il [REDACTED] avesse la facoltà di esercitare il diritto di visita al figlio minore Riccardo con modalità protette: "Gli incontri padre figlio si svolgeranno presso idonea sede messa a disposizione dai Servizi Sociali competenti per territorio alla necessaria e continua presenza di un Operatore Sociale per tutta la durata dell'incontro ed altresì eventualmente alla presenza (non sostitutiva ma) ulteriore della madre di [REDACTED], [REDACTED], ove la stessa ne faccia richiesta;
- Gli incontri padre-figlio avranno luogo con la frequenza di una volta la settimana, per la durata di due ore ogni volta, nei giorni e negli orari che i Servizi Sociali indicheranno a [REDACTED] ed a [REDACTED];

- il provvedimento di sospensione totale degli incontri padre e figlio ha dunque avuto una efficacia molto breve, limitata a circa tre mesi;
- lo scrivente ha precisato che le suddette modalità protette degli incontri padre-figlio dovevano intendersi, stante il fatto sopravvenuto, quali modalità sostitutive delle diverse modalità disposte nei provvedimenti presidenziali adottati all'esito dell'udienza presidenziale in data 04.02.2011;
- le modalità protette disposte dallo scrivente nel provvedimento, depositato in data 22.07.2013, non hanno tuttavia avuto, nei fatti, attuazione per rifiuto del convenuto [REDACTED];
- il Centro Minori e Famiglie di [REDACTED] (facente parte della Società della Salute della Lunigiana) ha comunicato allo scrivente, con relazione in data 13.09.2013, di aver fissato, immediatamente dopo aver ricevuto il provvedimento dello scrivente, ben due incontri protetti (rispettivamente per le date del 5.8.2013 e del 6.9.2013) e che in entrambi i casi il convenuto [REDACTED] si era presentato dichiarando oralmente che *"per il momento non intendeva intraprendere il percorso"* precisando di non voler sottoscrivere alcunché in relazione alla propria decisione.

La questione consiste ora nel decidere se tali modalità (protette) debbano essere modificate (ed in quale maniera) alla luce delle valutazioni espresse dal CTU Dr. Maurizio FATO.

Per chiarezza e completezza espositiva, si ritiene di riportare integralmente, quale premessa di ogni valutazione del Collegio giudicante, lo stralcio del verbale relativo all'udienza monocratica tenuta dallo scrivente giudice estensore (allora nella qualità di giudice istruttore) in data 21.01.2014 limitatamente alla parte contenente la formulazione del quesito:

«Viene introdotto il consulente tecnico d'ufficio designato il quale, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 193 c.p.c. circa l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, presta il giuramento di rito pronunciando ad alta voce le parole: *«Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità»* e, sulle proprie generalità, dichiara:

«Sono il dr. **Maurizio FATO**, nato a Genova il 09.06.1960, con studio in Via Rimassa 64/15, Genova (GE), laureato in Medicina presso l'Università di

Genova, specializzato in Psicologia medica e in Psichiatria forense e Dirigente medico di Psichiatria, SPDC Genova-Sestri Ponente».

Il Giudice sottopone al consulente tecnico di ufficio il seguente quesito:

«Esaminati gli atti ed i documenti dei due fascicoli n. 1721-1/10 R.G. (procedimento cautelare in corso di causa) e 1721/10 R.G. (processo di merito) già acquisiti al processo e quelli che le parti esibiranno, acquisita la documentazione necessaria o utile presso le parti ovvero presso terzi soggetti, pubblici o privati, sottoposto il sig. ██████████, nato a ██████████, a visita medica diretta e a tutti gli accertamenti necessari o utili per fornire al quesito una risposta adeguata e completa, il C.T.U. riferisca:

1. quali siano, attualmente, e quali siano state a decorrere dal 27.05.2006 (data del matrimonio), le condizioni di salute fisica e mentale del sig. ██████████ in generale e con specifico riferimento alla idoneità dello stesso ad esercitare la potestà parentale sul figlio minorenn ██████████, nato il 13.02.2009;
2. quale sia l'esatta e specifica natura delle eventuali patologie riscontrate, la causa delle medesime e la data ovvero l'epoca dell'insorgenza delle stesse;
3. quali siano la natura, le modalità e l'efficacia degli eventuali trattamenti sanitari finora eventualmente prescritti ed effettivamente somministrati a ██████████ in relazione alla possibilità di completa guarigione (ove sussistente) ovvero di adeguata compensazione delle patologie eventualmente accertate;
4. quale sia la frequenza richiesta per la somministrazione degli eventuali trattamenti sanitari ai fini della loro efficacia, specificando altresì se ██████████ abbia autonomamente sospeso le eventuali cure in corso ovvero se i soggetti versanti in identiche o analoghe condizioni sanitarie siano soliti non accettare o non comprendere la loro condizione e rifiutare o sospendere la somministrazione dei trattamenti sanitari prescritti;
5. se si tratti di patologie tali da porre in qualsiasi modo in pericolo l'integrità psicofisica ovvero l'adeguato sviluppo psicofisico del figlio minorenn ██████████ in tenera età (nato il 13.02.2009) nel caso di prosecuzione dei rapporti padre-figlio nell'ambito dell'esercizio del diritto di visita come regolato nei provvedimenti presidenziali provvisori adottati dal Presidente del Tribunale in data 04.02.2011 (ed ora provvisoriamente sospesi e sostituiti dalla diversa regolamentazione del diritto di visita stabilita dallo scrivente G.I. nell'ordinanza in data 19.07.2013, da applicarsi fino alla adozione dei provvedimenti che saranno assunti all'esito delle operazioni peritali, ordinanza che non ha avuto

attuazione secondo quanto dichiarato dalla Società della Salute della Lunigiana con relazione in data 13.09.2013 e per le ragioni ivi specificate);

6. se, per effetto delle patologie eventualmente accertate nella persona di [REDACTED] ovvero ed in ogni caso anche nell'eventualità in cui non fosse accertabile alcuna patologia a carico del medesimo, [REDACTED] sia idoneo (in maniera tale da non pregiudicare in alcun modo la salute e lo sviluppo psico-fisici del figlio minore [REDACTED]):

a. alla titolarità della potestà parentale sul figlio minore [REDACTED];

b. all'esercizio effettivo della potestà parentale sul figlio minore [REDACTED] (ossia a prendere decisioni, riguardanti il figlio, congiuntamente o disgiuntamente dall'altro genitore, su questioni tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione);

c. all'esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti del figlio [REDACTED] in qualsiasi modo tale diritto sia regolato dal giudice o dalle parti;

d. all'esercizio effettivo del diritto di visita al figlio [REDACTED] subordinatamente alla osservanza di specifiche limitazioni, prescrizioni e cautele che il CTU avrà cura, ove necessarie o consigliabili, di indicare in maniera specifica, precisa e dettagliata»

All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha fornito le seguenti risposte:

1. [REDACTED] è affetto da "Disturbo Bipolare. Attualmente versa in uno stato di discreto compenso psichico. In passato, e certamente in diverse situazioni a far data dal maggio 2006, il Signor [REDACTED] ha presentato diversi scompensi psichici di natura maniacale. Durante detti scompensi psichici non era in grado di esercitare la potestà parentale sul figlio minore";
2. "Il paziente è affetto da Disturbo Bipolare. Detto disturbo ha presentato durante il corso della vita diversi scompensi psichici e compiutamente dal 2006 diversi episodi di tipo maniacale che hanno portato il paziente a contatti con specialisti privati e al ricovero in strutture ospedaliere. È probabile che il quadro clinico si sia manifestato anche prima del 2006 e che sia stato peggiorato dall'uso di sostanze psicotrope";
3. "Il Disturbo Bipolare da cui è affetto il paziente deve essere trattato con idonea terapia farmacologica (neurolettici e stabilizzatori dell'umore) e trarre giovamento da psicoterapie di supporto";
4. "Gli stabilizzatori dell'umore e i neurolettici devono essere assunti regolarmente per un periodo lungo, che non può essere preventivamente indicato in maniera assoluta, ma che certamente si può ritenere che possa durare anche per anni. Le indicazioni alla modifica

della terapia farmacologica devono essere dettate in maniera assoluta da uno Specialista che segua **regolarmente** il paziente in modo tale da modularne la quantità e la natura in rapporto all'evolversi del quadro clinico del paziente. Il Signor ██████ ha in passato autonomamente interrotto la terapia farmacologica e, durante la presente perizia, sembra invece aver mantenuto regolarità nell'assunzione di farmaci”;

5. “Il Disturbo Bipolare è patologia psichiatrica nota, caratterizzata dall'alternarsi di scompensi psichici di natura depressiva, o di natura maniacale, la cui quantità e qualità varia da paziente a paziente. È evidente che nei casi di scompenso psichico grave, sia di tipo depressivo, che di tipo maniacale, possono essere alterate le funzioni dell'Io. Nelle fasi di **compenso** il paziente presenta **normale capacità di funzionamento mentale e relazionale**”;
6. “Il signor ██████ è quindi **idoneo** alla titolarità della potestà parentale, all'esercizio effettivo della potestà parentale, all'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio, che deve però, a mio avviso, essere subordinato ad un programma di cura e di controllo specificato meglio come segue:
 - a. il paziente deve essere **regolarmente** seguito dal **Servizio di Salute Mentale** competente con idonea e adeguata terapia farmacologica e calendario di incontri;
 - b. gli incontri col figlio ██████ devono essere gestiti dall'**Equipe del Centro** ██████ che si occupa di monitorare e controllare incontri minori/adulti tenendo conto delle problematiche dei vari casi in carico. Nello specifico l'Equipe del Centro ██████ dovrà mantenere contatto continuo con il Centro di Salute Mentale, in modo tale da essere informata costantemente dell'andamento delle cure del Signor ██████, e **subordinare il proseguimento** del programma di incontri tra ██████ e il papà alle **condizioni cliniche** dello stesso;
 - c. dovrà essere formalizzato attraverso una **Relazione Clinica Periodica** il percorso programmato di cura. Gli incontri e il programma formulato dall'Equipe integrate terranno conto del loro andamento od eventualmente della loro interruzione dell'evolvere del quadro clinico del Signor ██████ e delle specifiche e prioritarie necessità di ██████”.

Le risposte fornite dal CTU al complesso ed articolato quesito meritano di essere condivise in forza delle seguenti osservazioni:

- tali conclusioni sono state formulate all'esito di una anamnesi particolarmente ampia e approfondita (che ha coinvolto, in taluni casi con più incontri individuali oltreché di coppia, ciascuno dei coniugi ed è stata estesa ai genitori dei coniugi, ossia i nonni paterni e materni di ██████████, così da ricostruire il complessivo quadro di vita familiare anteriore e posteriore alla introduzione del presente giudizio di separazione personale dei coniugi);
- nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha preso personalmente contatto con il “**Centro Minori e Famiglie ██████████**” nel cui ambito ha rilevato la presenza della “**Struttura ██████████ di ██████████**” che ha dichiarato essere “formata da una *Equipe Multidisciplinare con l'esperienza specifica nel settore*”;
- nel corso di apposita riunione svolta in loco, il CTU ha presentato alla suddetta Equipe curante il caso in questione e “lo stato attuale della situazione, chiedendo collaborazione attraverso la *presa in carico progettuale del minore e dei familiari, al fine di normalizzare la cornice degli incontri fra ██████████ ed il papà*”;
- il CTU ha dichiarato che “gli Operatori che hanno partecipato alla riunione, e con cui ci si è messi successivamente in contatto hanno fornito *ampie garanzie rispetto alla disponibilità ad un progetto che coinvolga in modo integrato l'osservazione continua e regolare del Signor ██████████ preliminare al progetto terapeutico dell'incontro con ██████████ una valutazione continua del minore attraverso iniziali contatti protetti e controllati, l'integrazione continua con il Servizio di Salute Mentale, a cui il Signor ██████████ si è rivolto*” (Relazione, pag. 16);
- il CTU risulta aver accertato personalmente e dichiarato nella sua relazione: “Esiste, quindi, *assoluta disponibilità a farsi carico in maniera adeguata del progetto terapeutico di ripresa di contatti controllati e monitorati del Signor ██████████ con il figlio ██████████ attraverso un percorso graduale e controlli*” (Relazione, pag. 16);
- le risposte offerte dal CTU all'articolato e complesso quesito appaiono sorrette da motivazione chiara, completa ed esente da vizi logici (da intendersi qui integralmente trascritta quale parte integrante della motivazione della presente sentenza);
- il CTU risulta aver svolto le operazioni peritali ed aver formulato le proprie valutazioni e le proprie conclusioni nel pieno e scrupoloso rispetto del contraddittorio tecnico con i CC.TT.PP.;

- in risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP., il CTU ha svolto precisazioni rilevanti;
- egli ha chiarito che *“il quadro clinico del paziente è un quadro psichiatricamente rilevante, che ha portato a scompensi importanti e dovrà essere monitorato negli anni a venire. Proprio tenendo conto di ciò si è proposto che il percorso di avvicinamento al figlio Riccardo debba essere strettamente monitorato da strutture pubbliche in coordinamento fra loro. Il paziente dovrà seguire la terapia farmacologica concordata col lo specialista del CSM referente. È evidente che il programma di incontri potrà proseguire o interrompersi in rapporto alla compliance o meno del paziente”* (Rel., pag. 19);
- il CTU ha soggiunto e chiarito: *“Si è tenuto conto proprio della difficoltà della situazione nel proporre un doppio binario di controllo (CSM e Centro ██████████) che garantisca il più possibile una possibilità tempestiva di intervento”* (Rel. pag. 19);
- il CTU ha ulteriormente proposto: *“A maggior garanzia o tutela delle parti, si potrebbe eventualmente calendarizzare un eventuale supplemento di ctu fra un congruo periodo di tempo da individuare congiuntamente per valutare la stabilizzazione della situazione e la possibilità da parte del Signor ██████████ di assumere in modo pieno la potestà genitoriale”*.

Ciò posto, il Collegio ritiene che sia di importanza fondamentale precisare quanto segue:

- tale ultima valutazione espressa dal CTU sembra evidenziare la convinzione positiva del CTU che, qualora ██████████ aderisca in maniera scrupolosa, continuata e regolare al citato percorso programmato di cura e controllo (costituito da idonea terapia farmacologica e da psicoterapia di supporto) per un congruo periodo di tempo (della durata approssimativa e presumibile di alcuni anni) il paziente potrà, in futuro, eventualmente vedere il figlio minorenni senza l'intermediazione di terze figure professionali;
- il Collegio ritiene di importanza fondamentale precisare che tale evoluzione costituisce una mera eventualità (senza alcun automatismo);
- il Collegio ritiene, ulteriormente, opportuno sottolineare e precisare che le cautele consigliate dal CTU e recepite nella presente sentenza (doppio binario di controlli; programma di terapia farmacologica e psichica e di avvicinamento graduale padre-figlio sotto il monitoraggio coordinato delle strutture sopra indicate) potranno, eventualmente, essere tolte solamente ed unicamente se il sig. ██████████ darà concreta prova, nei

- fatti, per un congruo e lungo periodo di tempo allo stato non esattamente quantificabile (ma in ogni caso quanto meno pari ad alcuni anni), di sottoporsi regolarmente alla terapia farmacologica e alla psicoterapia di supporto conseguendo risultati concreti in termini di adeguato e costante compenso psichico del Disturbo Bipolare diagnosticatogli;
- in caso contrario, a seconda della gravità degli scompensi psichici riscontrati, gli incontri padre-figlio potranno proseguire con le medesime cautele adottate nella presente sentenza oppure potranno essere ridotti o sospesi fino all'eventuale ripristino di una situazione di costante ed adeguato compenso psichico di [REDACTED] fino ad arrivare alla soluzione estrema della interruzione tendenzialmente definitiva (da adottarsi solamente quale *extrema ratio*);
 - ogni riduzione, sospensione o interruzione urgente e provvisoria degli incontri padre-figlio, motivata da irregolare o incostante sottoposizione del sig. [REDACTED] alla terapia farmacologica ed alla psicoterapia di supporto oppure motivata da scompensi psichici (la valutazione della cui rilevanza, gravità e pericolosità per il piccolo [REDACTED] è rimessa alle strutture sopra citate che devono operare in stretto coordinamento tra loro) che in ogni caso dovessero comunque manifestarsi, sarà decisa ed eseguita dalle strutture sopra indicate, in stretto coordinamento tra loro;
 - per contro, ogni mutamento stabile e incisivo (rispetto a quanto disposto nella presente sentenza) del regime di visita del sig. [REDACTED] al figlio potrà essere disposto, solamente dopo congruo periodo di tempo (alcuni anni), dal Tribunale mediante decreto collegiale da adottarsi all'esito di procedimento in camera di consiglio (disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c.) da introdursi su iniziativa del medesimo [REDACTED] oppure su iniziativa di [REDACTED] (in ogni caso non personalmente ma a ministero di un avvocato, vigendo per tale procedimento l'obbligo di rappresentanza tecnica) mediante ricorso a norma dell'art. 710 c.p.c. (ossia per la modificazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi);
 - pacificamente, le condizioni di separazione personale coniugale relative ai rapporti tra i genitori ed i figli (con particolare riferimento al regime degli incontri tra prole minorenni e genitore non collocatario), pur essendo contenute in una sentenza, non sono suscettibili di passare in giudicato, potendo, dopo congruo periodo di tempo e a causa di rilevanti fatti sopravvenuti, essere modificate (ove sia richiesta una modifica

incisiva e tendenzialmente stabile), su ricorso della parte interessata, da formularsi e depositarsi a norma degli art. 737 ss. c.p.c. e 710 c.p.c..

Alla luce dell'esito della CTU, il Collegio ritiene di regolare i rapporti personali tra genitori e figlio minorenni come segue:

- quanto all'affidamento del figlio minorenni ██████████, il Collegio ritiene di rigettare la domanda attrice (proposta dalla madre) di affidamento esclusivo del figlio alla medesima e di accogliere la domanda, proposta dal convenuto, di affidamento condiviso del figlio;
- in punto di diritto, occorre precisare che l'affidamento si riferisce tecnicamente (non all'aspetto materiale della coabitazione del figlio con l'uno o con l'altro genitore) ma all'aspetto giuridico relativo alla titolarità e all'esercizio della responsabilità genitoriale ossia alla adozione delle decisioni che riguardano gli aspetti più importanti della vita del figlio e che pertanto sono suscettibili di incidere maggiormente sull'interesse del figlio, da considerarsi preminente secondo la giurisprudenza della C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo);
- conseguentemente, nel caso dell'affidamento condiviso, tali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo tra loro;
- nel caso di affidamento esclusivo, solo il genitore affidatario è competente ad assumere tali decisioni;
- in punto di fatto, occorre prendere atto che il CTU ha valutato il sig. ██████████ quale soggetto capace di esercitare adeguatamente la funzione genitoriale e di essere titolare della relativa responsabilità;
- il CTU ha riferito tale capacità alle fasi di compenso psichico nelle quali il paziente manifesta "**normale capacità di funzionamento mentale e relazionale**";
- il CTU ha altresì precisato che il paziente "*Attualmente versa in uno stato di discreto compenso psichico*" e che "*durante la presente perizia, sembra invece aver mantenuto regolarità nell'assunzione di farmaci*";
- dalla lettura della CTU si desume che la conservazione di un compenso psichico sufficientemente costante ed adeguato dipende dalla regolare assunzione di idonea terapia farmacologica che deve essere costantemente monitorata e ricalibrata in quantità e qualità ad opera di un medesimo specialista che si occupi costantemente del paziente;
- a queste condizioni, il convenuto può essere considerato idoneo tanto alla titolarità quanto all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale;
- alle medesime condizioni e secondo il programma terapeutico integrato e coordinato proposto dal CTU il convenuto può essere considerato idoneo

ad incontri protetti con il figlio minorenni secondo le modalità proposte dal CTU e riportate in dispositivo;

- è pacifico tra le parti (avendo le stesse proposto domanda identica su tale punto) che la collocazione abitativa stabile e preferenziale del minore vada disposta presso la residenza della madre;
- la collocazione abitativa costituisce infatti aspetto diverso dall'affidamento e si riferisce alla individuazione del genitore che materialmente convive con il figlio adottando le decisioni relative alla vita quotidiana dello stesso ai cui bisogni quotidiani è tenuto a provvedere.

Rapporti patrimoniali tra i genitori ed il figlio minorenni.

Ai fini della quantificazione del contributo del convenuto al mantenimento del figlio minorenni, occorre considerare i seguenti elementi:

- il convenuto ha allegato alla comparsa di costituzione e di risposta dichiarazioni dei redditi relative a redditi pressoché pari a zero (Euro 41,00) in relazione ai periodi di imposta 2008 e 2009 (doc. 3, parte convenuta);
- il precedente Giudice Istruttore (Dr. G. Sgambati) ha, con ordinanza in data 20.11.2011, disposto "gli accertamenti patrimoniali del caso, tramite la Guardia di Finanza (...) diretti ad accertare l'effettiva e reale situazione economico-reddituale del sig. ██████████";
- dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso quanto segue:
- per il periodo di imposta 2010 ██████████ non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi;
- la società ██████████, di cui ██████████ è stato rappresentante legale, è stata dichiarata fallita in data 22.03.2011;
- secondo la situazione patrimoniale della società, acquisita dalla G.diF. presso il curatore fallimentare, ██████████ "non ha percepito alcun reddito, né dividendi dalla società anzidetta" in perdita nel periodo d'imposta 2010;
- ██████████ risulta essere proprietario per piccole quote (1/6) di immobili di modesto valore venale (un terreno, un piccolo magazzino di 23 mq e una abitazione di tipo popolare della consistenza di 4,5 vani) gravati da iscrizioni di ipoteche giudiziali e da trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
- il convenuto non risulta essere stato negli ultimi anni parte di contratti di locazione o di vendita di immobili né intestatario di natanti o aeromobili

(ma solo dell'autoveicolo Hyundai, del valore venale stimato in Euro 14.000,00 sul cui uso le parti si sono accordate stragiudizialmente abbandonando ogni rispettiva domanda);

- la Guardia di Finanza ha rilevato la sussistenza di contratti assicurativi i cui premi lordi ha considerato incongruenti rispetto alla dichiarazione di redditi pressoché pari a zero;
- deve tuttavia notevolmente ridimensionarsi il carattere suggestivo di tale rilievo;
- infatti, per un verso, tali contratti di assicurazione hanno scarsa rilevanza in sé poiché non sono assicurazioni sulla vita per il caso di vita o di morte (capaci di erogare una rendita o una somma *una tantum* per il caso che l'assicurato raggiunga una determinata età o per il caso di decesso e in quanto tali qualificabili in termini di indici di capacità economica quali forme di investimento o di precostituzione di prestazioni previdenziali integrative) ma sono solamente assicurazioni contro incendi, elementi naturali e altre possibili cause di danni a beni (coerenti con l'intestazione di alcuni immobili in capo al convenuto);
- per altro verso, le suddette dichiarazioni fiscali relative a redditi pressoché inesistenti sono superate dalle dichiarazioni e dalle allegazioni dello stesso convenuto relative ai propri redditi di lavoro derivanti dalla nuova occupazione, sia pure svolta in maniera discontinua;
- all'udienza presidenziale (tenuta dalla Dr.ssa Failla il giorno 04.02.2011) [REDACTED] ha dichiarato di lavorare da circa un mese percependo la retribuzione di circa Euro 1.000,00 mensili (percependo il padre una pensione di Euro 800,00 mensili);
- nella comparsa conclusionale, [REDACTED] ha dichiarato di aver, da pochi anni (successivamente al fallimento dell'impresa familiare) ripreso a svolgere una nuova attività lavorativa, seppur in maniera discontinua (con contratti di lavoro a progetto o a tempo determinato) e di aver percepito, nel 2014, un reddito mensile netto pari ad Euro 1.000,00;
- tali redditi di lavoro sono suscettibili di giustificare e di attenuare l'incongruenza rilevata dalla Guardia di Finanza tra dichiarazioni reddituali pari pressoché a zero e l'avvenuto versamento di contributi previdenziali;
- il convenuto ha ivi dichiarato di dover sostenere il pagamento di un canone di locazione, senza specificare l'ammontare del canone e indicare indirizzo o quanto meno approssimativa ubicazione dell'unità immobiliare;

- tale allegazione è stata specificamente contestata da parte ricorrente che nella memoria di replica ha allegato che il convenuto continua a vivere assieme ai propri genitori in un immobile a loro intestato;
- alla luce della genericità della allegazione del convenuto e della specificità della contestazione della ricorrente, sembra doversi concludere che il convenuto non sostiene alcuna spesa per il godimento dell'alloggio in cui abita;
- lo stesso aiuto economico suscettibile di provenire dai genitori del convenuto appare modesto o minimo, atteso l'intervenuto fallimento della società di famiglia e l'importo modesto della pensione percepita dal padre del convenuto.

Gli elementi sopra richiamati sembrano evidenziare che, successivamente alla adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti (adottati dalla Dr.ssa Failla con ordinanza depositata in data 10.02.2011) non sono intervenute rilevanti variazioni della complessiva situazione economico-patrimoniale di [REDACTED] non essendosi verificati rilevanti fatti sopravvenuti in tal senso.

L'unico elemento sopravvenuto al quale può darsi rilievo consiste nella relativa stabilizzazione della nuova situazione occupazionale di [REDACTED] il quale, alla data dell'udienza presidenziale, aveva iniziato solo da un mese la nuova attività lavorativa che, ad oggi, risulta aver protratto (sia pure in maniera discontinua) per alcuni anni.

Per tale ragione, il Collegio ritiene di elevare l'importo del contributo del convenuto al mantenimento del figlio minorenni alla somma specificata nel dispositivo della presente sentenza.

In tal modo il contributo in questione è portato al livello da considerarsi minimo secondo costante orientamento di questo Tribunale e della maggioritaria giurisprudenza di merito.

Avendo innalzato, nella misura di cui al dispositivo, l'importo dell'assegno si ritiene equo fissare in conformità alla domanda del convenuto il giorno del mese entro cui il pagamento deve essere effettuato.

Regolazione delle spese legali.

I comportamenti ostruzionistici tenuti dal convenuto, l'iniziale non accettazione del proprio disturbo psichico e l'iniziale atteggiamento poco collaborativo sembrano rientrare nelle caratteristiche del disturbo bipolare diagnosticato, essendo inoltre, purtroppo, frequente che i soggetti affetti da disturbi psichici non accettino o sottovalutino il loro stato rifiutando le terapie o comunque tenendo comportamenti non collaborativi.



In secondo luogo la soccombenza è, sostanzialmente, parziale reciproca:

- la domanda attrice di affidamento esclusivo del figlio non ha trovato accoglimento;
- sulla collocazione abitativa del figlio presso la madre vi è stato, fin dalla fase introduttiva del processo, pieno accordo tra le parti, evidenziato dalla avvenuta formulazione di domande di identico contenuto sul punto;
- sulla regolazione degli incontri padre-figlio si è registrato un sostanziale accordo delle parti su modalità conformi a quelle indicate dal CTU Dr. Fato, concordanza evidenziata da conclusioni aventi contenuto pressoché identico sul punto;
- il *quantum* del contributo al mantenimento del figlio è stato determinato in misura pressoché intermedia tra le conclusioni formulate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per le ragioni sopra esposte, sembrano sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti (la soccombenza parziale reciproca è espressamente contemplata nel Codice di rito quale fattispecie giustificatrice della compensazione delle spese di lite).

Per le medesime ragioni, in ossequio al principio di globalità, nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della lite in tutte le sue manifestazioni (ivi compreso il procedimento d'urgenza in corso di causa ex art. 709 *ter* c.p.c.) le spese processuali relative al procedimento d'urgenza in corso di causa ex art. 709 *ter* c.p.c., iscritto a ruolo con il n. [REDACTED] R.G. sono parimenti interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa:

1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi [REDACTED], nata a [REDACTED] il giorno [REDACTED], e [REDACTED], nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED], che hanno contratto in [REDACTED] il giorno [REDACTED] matrimonio concordatario trascritto nei registri dello stato civile del Comune di [REDACTED] dell'anno [REDACTED] quale Atto n. [REDACTED], Parte [REDACTED], Serie "[REDACTED]" alle condizioni specificate nei punti che seguono:

2. "DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** (MS) il giorno **[REDACTED]** ad entrambi i relativi genitori;
3. DISPONE la collocazione abitativa, stabile e preferenziale, del figlio minore **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** (MS) il giorno **[REDACTED]** presso la residenza della madre, **[REDACTED]**;
4. SUBORDINA gli incontri tra il padre **[REDACTED]** ed il figlio minore **[REDACTED]** alla predisposizione ed alla concreta attuazione, l'una e l'altra da effettuarsi il più presto possibile, ad opera del competente **Servizio di Salute Mentale** e dell'**Equipe del Centro **[REDACTED]****, in stretto coordinamento e congiuntamente tra loro, del programma di cura e di controllo specificato come segue:
 - a. il **Servizio di Salute Mentale** competente deve seguire regolarmente il paziente **[REDACTED]** mediante idonea e adeguata terapia farmacologica (secondo le indicazioni di massima fornite, nella relazione depositata in data 17 Marzo 2015 nella Cancelleria di questo Tribunale, pagg. 17 e 18, punti nn. 3 e 4, dal CTU dr. Maurizio FATO il quale ha sottolineato la necessità che uno stesso Specialista segua regolarmente il paziente in modo tale da modulare la quantità e la natura della terapia farmacologica in rapporto alla evoluzione del quadro clinico del paziente) e calendario di incontri, da predisporre ed attuarsi, l'una e gli altri, immediatamente (o comunque il più presto possibile), a cura del Centro di Salute Mentale stesso;
 - b. gli incontri col figlio **[REDACTED]** devono essere gestiti dall'**Equipe del Centro **[REDACTED]**** che nello specifico è tenuta a mantenere contatto continuo con il Centro di Salute Mentale, in modo tale da essere informata costantemente sull'andamento delle cure del **[REDACTED]** e da subordinare il proseguimento del programma di incontri tra **[REDACTED]** e il padre alle condizioni cliniche di quest'ultimo;
 - c. il **Centro di Salute Mentale** competente deve formalizzare al più presto, attraverso una **Relazione Clinica Periodica**, il percorso programmato di cura da attuarsi nei confronti di **[REDACTED]** **[REDACTED]**. Gli incontri e il programma formulato dall'Equipe integrate terranno conto, ai fini del loro andamento od eventualmente della loro interruzione, dell'evolvere del quadro

- clinico del [REDACTED] e delle specifiche e prioritarie necessità di [REDACTED];
- d. ogni riduzione, sospensione o interruzione urgente e temporanea degli incontri padre-figlio, motivata da irregolare o incostante assunzione da parte del sig. [REDACTED] della terapia farmacologica e/o da irregolare o incostante sottoposizione dello stesso alla psicoterapia di supporto oppure motivata da scompensi psichici (la valutazione della cui rilevanza, gravità e pericolosità per il piccolo [REDACTED] è rimessa alle strutture sopra citate che devono operare in stretto coordinamento tra loro) che in ogni caso, nonostante la effettiva regolarità delle terapie, dovessero comunque manifestarsi, sarà decisa ed eseguita dalle strutture sopra indicate, in stretto coordinamento tra loro, che parimenti decideranno ed eseguiranno la ripresa degli incontri e le modalità degli stessi;
- e. per contro, ogni variazione incisiva e tendenzialmente stabile (rispetto a quanto disposto nella presente sentenza) del regime di incontri tra il sig. [REDACTED] ed il figlio [REDACTED] (es.: definitiva interruzione degli incontri; definitiva e notevole riduzione degli incontri pur con le cautele sopra previste; oppure, evoluzione positiva con passaggio ad incontri diretti senza l'intervento di soggetti professionali terzi) potrà essere disposta, in linea di principio, solamente dopo congruo periodo di tempo (alcuni anni), dal Tribunale Ordinario competente;
- f. lo strumento giuridico da utilizzarsi ai fini di cui al punto che immediatamente precede potrà essere costituito dal decreto collegiale da adottarsi all'esito di procedimento in camera di consiglio (disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c.) da introdursi su iniziativa del medesimo [REDACTED] oppure su iniziativa di [REDACTED] (in ogni caso non personalmente ma a ministero di un avvocato, vigendo per tale procedimento l'obbligo di rappresentanza tecnica) mediante ricorso a norma dell'art. 710 c.p.c. (ossia per la modificazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi);
5. PONE a carico del convenuto, [REDACTED], l'obbligazione di contribuire al mantenimento del figlio minore [REDACTED] nella misura di **Euro 250,00 mensili**, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi presso il domicilio di [REDACTED] entro il giorno

20 di ciascun mese, e di contribuire alle spese straordinarie relative al figlio Riccardo nella misura del 50%”;

6. DICHIARA la COMPENSAZIONE INTEGRALE tra le parti delle spese processuali relative al presente giudizio di merito n. [REDACTED] R.G. e di quelle relative al procedimento d'urgenza in corso di causa ex art. 709 *ter* c.p.c., iscritto a ruolo con il n. [REDACTED] R.G..

Così deciso il giorno **12/04/2016** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Il Giudice Estensore
Dr. Alessandro Pellegrini

Il Presidente

Dr.ssa Maria Cristina Failla

IL CASO.it